



**COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI**

**REGOLAMENTO PER IL  
FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI  
QUARTIERE**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 30/12/2022  
esecutivo il 17/02/2023

## **INDICE**

**Art. 1 -ISTITUZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE**

**Art. 2 -SUDDIVISIONE TERRITORIALE.**

**Art. 3 -ORGANI DEL QUARTIERE**

**Art. 4 -IL COMITATO DI QUARTIERE**

**Art. 5 -PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

**Art. 6 -FORMAZIONE DEL COMITATO DI QUARTIERE**

**Art. 7 -COMPETENZE DEL COMITATO DI QUARTIERE**

**Art. 8 -FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI QUARTIERE**

**Art. 9 -IL PRESIDENTE**

**Art. 10 -IL VICE-PRESIDENTE**

**Art. 11 -ASSEMBLEA DI QUARTIERE**

**Art. 12 -DIRITTO DI INFORMAZIONE**

**Art. 13 SEDI E SERVIZI DI QUARTIERE**

**Art. 14 CESSAZIONE ATTIVITA' DEL COMITATO DI QUARTIERE**

**Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 1**  
**ISTITUZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE**

1. Il Comune di Belforte del Chienti, al fine di promuovere una più attiva e consapevole partecipazione dei cittadini alla vita politica, culturale, sociale e amministrativa della città, secondo i principi del decentramento democratico sanciti dalla Costituzione della Repubblica e ripresi dall'art.10 dello Statuto, istituisce i Comitati di Quartiere quali organismi territoriali di supporto agli organi istituzionali dell'Ente.
2. Tale organismo è referente degli organi istituzionali per proposte, pareri e segnalazioni relative alla specifica zona di appartenenza.
3. Il Comitato di Quartiere concorre a migliorare l'informazione e la reciproca comunicazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione, si attiva per promuovere iniziative tese alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio rappresentato e si prefigge la tutela degli interessi delle specifiche zone in linea con quanto già definito nello Statuto Comunale e nei successivi articoli che costituiscono il Presente Regolamento.
4. Il Comitato di Quartiere riconosce particolare rilevanza ai rapporti con le libere forme associative, anche al fine di favorire ed estendere la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni ed al controllo sulla gestione dei servizi di interesse per la specifica zona.
5. Il Comitato di Quartiere è organismo rappresentativo, a base volontaristica, degli interessi delle singole comunità. Il suo funzionamento non deve costituire onere per l'Amministrazione Comunale.

**Art. 2**  
**SUDDIVISIONE TERRITORIALE**

1. Ai fini del presente Regolamento, il territorio del Comune di Belforte del Chienti si considera suddiviso nelle seguenti sei zone:
  - a) Capoluogo
  - b) Borgo S. Maria
  - c) Borgo S. Giovanni
  - d) Villa Case – Villa Pianiglioli
  - e) Fornaci
  - f) San Giorgio
2. Gli ambiti territoriali dei comitati di quartiere sono quelli delle così dette frazioni individuati nell'art.3 dello statuto comunale.

**Art. 3**  
**ORGANI DEL QUARTIERE**

1. Sono organi del Quartiere:
  - il Comitato di Quartiere;
  - il Presidente del Comitato di Quartiere;
  - l'Assemblea di Quartiere;

**Art. 4**  
**II COMITATO DI QUARTIERE**

1. Il Comitato di Quartiere si compone di norma di 3 componenti effettivi di cui 1 presidente, 1 vicepresidente e 1 consigliere. L'elezione dei tre componenti è disciplinata dal seguente art. 6.
2. I componenti dei Comitati di Quartiere esercitano il loro mandato gratuitamente.
3. Possono essere candidati a componenti del Comitato di Quartiere i soggetti che risiedono negli ambiti territoriali di cui all'art. 2, comma 2, che abbiano compiuto il 16° anno di età.
4. Non possono essere eletti componenti del Comitato di Quartiere coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità prevista per i consiglieri comunali. Non può inoltre essere eletto componente del Comitato di Quartiere colui che riveste cariche elettive pubbliche comunali, provinciali, regionali o nazionali né componente di altro Comitato di Quartiere del Comune di Belforte del Chienti.
5. Il componente del Comitato di Quartiere è tenuto a informare se sopravvengono motivi di incompatibilità e verrà considerato decaduto dal Comitato di Quartiere e sostituito qualora durante l'esercizio del mandato emergessero condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità od anche a seguito di assenze ingiustificate in misura superiore al 50% delle riunioni svolte in un anno.
6. Le condizioni di decadenza di cui sopra vengono verificate dal Comitato di Quartiere e comunicate dal Presidente al Sindaco o un suo delegato che provvederà alla formale notifica all'interessato il quale potrà presentare le proprie eventuali contro deduzioni entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento.
7. Il Comitato di Quartiere rimane in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale che ha indetto l'elezione e svolge le sue funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale.
8. Qualora il Comitato di Quartiere non adempia alle proprie funzioni o sia ridotto ad un numero inferiore alla metà dei suoi membri il Sindaco o un suo delegato convoca l'Assemblea per le necessarie determinazioni.

**Art. 5**  
**PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

1. Con pubblico avviso del Sindaco sarà fissata la data della consultazione e le modalità per la presentazione delle candidature.
2. Le dichiarazioni di presentazione di candidatura devono essere depositate presso l'Ufficio del Segretario Comunale o di un funzionario suo delegato.
3. Le dichiarazioni devono contenere i seguenti elementi:
  - dati anagrafici completi e residenza del candidato;
  - dichiarazione di disponibilità all'accettazione della carica sottoscritta dal candidato unitamente alla indicazione della zona per la quale il candidato si candida;
  - dichiarazione del possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di assenza di motivi di incompatibilità;
4. Per la fase di presentazione delle candidature e per tutti gli adempimenti a ciò connessi dovranno utilizzarsi appositi modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale.
5. Nel caso in cui alcune candidature non siano conformi a quanto sopra regolamentato, le stesse saranno depennate.

6. A cura dell'Amministrazione Comunale sarà assicurata la massima informazione a tutta la cittadinanza a fini della più ampia partecipazione.

## **Art. 6 FORMAZIONE DEL COMITATO DI QUARTIERE**

1. I componenti del Comitato di Quartiere sono tre e vengono eletti con le seguenti modalità:
  - a) Un rappresentante viene eletto dal consiglio comunale con scrutinio segreto.
  - b) Due rappresentanti vengono eletti dai residenti del rispettivo quartiere con scrutinio segreto.

## **Art. 7 COMPETENZE DEL COMITATO DI QUARTIERE**

1. Il Comitato di Quartiere esercita le proprie funzioni in coerenza ed uniformità con gli obiettivi generali della pubblica amministrazione.

2. Compete al Comitato:

- a) Dibattere le problematiche di interesse generale, nonché particolari delle frazioni, formulando, a maggioranza, raccomandazioni, proposte e suggerimenti.
- b) Esaminare questioni sottoposte dall'amministrazione comunale esprimendo, a maggioranza, pareri ed osservazioni.
- c) Prendere annualmente in esame l'andamento generale dell'amministrazione comunale, esprimendo a maggioranza valutazioni articolate in forma di plauso, consenso, dissenso, censura.
- d) Avanzare proposte, chiedere emendamenti o modifiche di atti amministrativi, sollecitare risposte, suggerire l'eventuale sospensione di un procedimento amministrativo, esprimendo a maggioranza i relativi pareri.
- e) L'organizzazione del Comitato e della carica che i membri ricoprono.

3. Il Comitato di Quartiere promuove la partecipazione, mediante l'indizione di incontri ed assemblee con i cittadini e/o gli utenti dei servizi per conoscerne i bisogni e i problemi.

4. Il Comitato di Quartiere autonomamente può formulare proposte all'Amministrazione relativamente ai temi sopra elencati.

## **Art. 8 FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI QUARTIERE**

1. Il Comitato di Quartiere si riunisce su convocazione del Presidente, o di colui che ne svolge le veci, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Può essere altresì convocato su richiesta del Sindaco; in caso di richiesta di convocazione, il Presidente deve riunire il Comitato entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

2. Nell'avviso di convocazione dovrà essere indicato il luogo della riunione, la data e l'ora, e l'ordine del giorno. Il Presidente si organizza, avvalendosi della collaborazione dei componenti il Comitato, per l'invio e recapito degli avvisi. La convocazione è comunicata al Sindaco o in sua assenza ad un suo delegato.

3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, in subordine o in caso di assenza dal Vice Presidente o dal componente anziano.

4. Le sedute del Comitato di Quartiere sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. Ogni decisione o parere del Comitato di Quartiere si ritiene validamente approvato quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti presenti. L'espressione del voto dei componenti il Comitato di Quartiere è effettuata in forma palese.

5. Il verbale delle adunanze è l'atto che documenta la volontà espressa dal Comitato di Quartiere, attraverso le decisioni e i pareri espressi. Alla sua redazione provvede un componente del Comitato di Quartiere nominato all'inizio della seduta dal Presidente ed è firmato da quest'ultimo e da colui che ne ha curato la redazione. Esso sarà inviato al Sindaco e all'Assessore con delega ai comitati di quartiere che provvederanno a renderlo pubblico.

6. Alle sedute del Comitato di Quartiere possono essere invitati, con diritto di parola, amministratori, tecnici ed esperti, nonché cittadini e rappresentanti di comitati e associazioni che comunque non hanno diritto di voto.

## **Art. 9 IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente del Comitato di Quartiere è eletto nella prima seduta dell'Assemblea di quartiere. In caso di parità di voti risulterà eletto il più giovane di età.

2. Viene eletto chi ottiene la maggioranza dei voti espressi a scrutinio segreto.

3. Il Presidente e il vice Presidente durano in carica quanto il Comitato di Quartiere. Gli stessi possono essere revocati con una deliberazione motivata, approvata dalla maggioranza dei componenti. In tal caso si provvede alla rielezione, nella successiva riunione, nei modi di cui sopra.

4. Il Presidente:

- rappresenta il Comitato di quartiere;
- convoca e presiede il Comitato di quartiere, ne fissa l'ordine del giorno;
- cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- convoca e presiede le assemblee;
- assicura la più ampia informazione delle attività ed iniziative della zona;
- può partecipare, su specifico invito del Sindaco o del Presidente di Commissione Consiliare alle sedute delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale su rilevanti questioni e problematiche riguardanti la zona di competenza.

## **Art. 10 IL VICE-PRESIDENTE**

1. Il vice Presidente è eletto nella prima seduta di convocazione del Comitato di quartiere con le stesse modalità di elezione del Presidente. Il vice Presidente assolve temporaneamente le funzioni del Presidente in caso di assenza, impedimento, dimissioni, decadenza o revoca dello stesso.

2. In caso di assenza contemporanea del Presidente e del vice Presidente, le funzioni vicarie sono esercitate dal consigliere anziano.

3. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'attuazione della volontà del Comitato e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

**Art. 11**  
**ASSEMBLEA DI QUARTIERE**

1. L'Assemblea è strumento di partecipazione dei cittadini del quartiere alla vita pubblica, favorisce il contatto diretto tra la popolazione e gli organi del quartiere, informa i cittadini sull'attività degli organi stessi e promuove la loro partecipazione.
2. L'assemblea è formata da tutti i residenti dei quartieri, individuati ai sensi dell'art. 2.
3. L'assemblea viene convocata dal Presidente del Comitato di Quartiere:
  - su determinazione del Comitato quando lo ritenga necessario;
  - su richiesta del Sindaco;
  - su richiesta di almeno 50% degli aventi diritto al voto nel quartiere individuato ai sensi dell'art. 2.
4. Della convocazione è data comunicazione al Sindaco, all'assessore delegato e ai Consiglieri Comunali, e sarà resa pubblica in ogni forma ritenuta opportuna.
5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli elettori intervenuti ed è presieduta dal Presidente del Comitato di Quartiere.

**Art.12**  
**DIRITTO DI INFORMAZIONE**

1. I Comitati di Quartiere hanno diritto di ottenere dagli Organi amministrativi del Comune notizie e informazioni riguardanti la zona di competenza.

**Art.13**  
**SEDI E SERVIZI DI QUARTIERE**

1. Ogni Comitato di Quartiere dovrà avere una sede adeguata per svolgere la propria attività. L'Amministrazione Comunale è impegnata a reperire, per quanto possibile, adeguati spazi, quali sede per i Comitati di quartiere. Il Comitato può altresì riunirsi in spazi privati previo consenso del proprietario.

**Art. 14**  
**CESSAZIONE ATTIVITA' DEL COMITATO DI QUARTIERE**

1. Il Sindaco farà cessare l'attività del Comitato di Quartiere, nei seguenti casi:
  - per sopravvenuta impossibilità di operare degli organi del Comitato di Quartiere per un periodo superiore a mesi dodici;
  - per inosservanza da parte degli organi del Comitato di Quartiere delle disposizioni di cui al presente regolamento.

**Art. 15**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Il presente Regolamento ed eventuali successive modifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello in cui interviene l'esecutività della deliberazione che lo approva.